

COMUNE DI MONSAMPNETRO MORICO		
Numero	2669	
Pervenuto il	07 AGO. 2018	
Cat.	Classe	Fasc.
10	9	4

CONTRATTO DI COMODATO



Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra le parti:

- Antognozzi Maria, nata a Falerone (FM) IL 02.09.1934 e residente a Grottazzolina (FM) in via De Gasperi n. 51 codice fiscale NTG MRA 34P42 D477D, comodante;
- Frassino Salvatore, nato a Ottaviano (NA) IL 20.02.1974 e residente a Monsanpietro Morico (FM) in via Umberto I° n. 44 codice fiscale FRS SVT 74B20 G190Z, comodatario;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. La sig.ra Antognozzi Maria concede in comodato al Sig. Frassino Salvatore, che riceve ed accetta porzione dell'unità immobiliare sita a Grottazzolina (FM) in Via De Gasperi n. 49/51., identificata al foglio 3 , part. 632 , sub 2, cat. A/2 classe 4, composta di 6 vani, oltre cucina e servizi, destinata ad abitazione e parzialmente ammobiliata con cucina, armadi, suppellettili vari quali divano, quadri, mobili contenitori.
2. Il contratto è nel rispetto della legge essenzialmente gratuito, dettato unicamente da ragioni di amicizia, e dalla necessità del comodante di una sistemazione temporanea causa precedente abitazione attualmente inagibile, a seguito delle forti scosse di terremoto verificatesi. Inoltre la presenza della famiglia del Sig. Frassino Salvatore consentirà alla comodante anche di avere compagnia oltre che preservare la porzione di fabbricato immobiliare da deterioramenti negli impianti e nella muratura (muffa).
3. La durata del comodato è prevista in anni uno con decorrenza dal 08.03.2017 e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno salva ed impregiudicata la facoltà della comodante di riottenere il possesso dell'immobile in oggetto, con il preavviso di un mese da darsi a mezzo lettera raccomandata.
4. Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile in oggetto e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, dotato di impianto di riscaldamento autonomo, ed adatto all'uso convenuto e così di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il rito delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo con tutti gli accessori. Il comodatario si impegna a riconsegnare detta unità nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, per il risarcimento del danno e a non destinarla ad uso diverso da quello sopra indicato, a non concedere l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
5. Il comodatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione migliororia o addizione ai locali ricevuti in comodato, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della comodante. Quanto alle eventuali migliorie ed addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte comodante, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente sin da ora il comodatario. In caso contrario, il comodatario avrà l'obbligo - a



semplice richiesta della comodante, anche nel corso della durata del comodato – della rimessione in pristino, a proprie spese.

6. Sono a carico del comodatario, le spese, nella loro entità, relative all'ordinaria manutenzione, ai consumi di acqua, luce e gas, nonché tassa di raccolta rifiuti..

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1024 C.C. al comodatario è fatto espresso divieto di cessione del contratto, così come è vietata la sublocazione parziale o totale.

8. In caso di inadempienza o trasgressione di una delle clausole sopra indicate, la presente scrittura privata sarà risolta espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C..


9. Il comodatario per se e per gli eventuali utilizzatori si obbliga, pena la risoluzione della presente scrittura privata ai sensi dell'art. 1456 del C.C., a non tenere comportamenti che possono arrecare disturbo o danno agli altri occupanti dell'immobile, osservando scrupolosamente le prescrizioni del C.C., esonera espressamente la comodante da ogni responsabilità, sia diretta, che indiretta, per danni che potessero derivare da fatto colposo, doloso o omissione di terzi. Il comodatario solleva anticipatamente la comodante da ogni e qualsiasi responsabilità circa lo smarrimento di beni o effetti personali abbandonati all'interno della porzione immobiliare oggetto della presente scrittura.

10. Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile, artt. da 1803 a 1812.

11. Le spese per la registrazione del presente contratto sono a carico del comodatario.

Grottazzolina, li 08.03.2017

LA COMODANTE



IL COMODATARIO



Direzione Provinciale di Fermo
Ufficio Territoriale di Fermo
Atto registrato in Fermo al N. 1156

Serie 3, n. 05 AGO. 2018

Visto il versamento mod. F23 per complessivi € 234,90

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO N°

Firma su delega del Direttore Provinciale
ad interim
(Marco Di Pasquale)

PERIDE
ANNA

